

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 118/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 038/CGF – RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 2009**

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALA MAURIZIO SEGUITO GARA MONTEVARCHI/SANGIMIGNANO DEL 27.9.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

Al 27° del secondo tempo, nel corso della gara Montevarchi/Sangimignano disputata il 27.9.2009, il calciatore del Montevarchi Sala Maurizio si rivolgeva al direttore di gara contestando una sua decisione pronunciando frase volgare e offensiva e nel contempo bestemmiava.

L’arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 12.10.2009 a mezzo dell’avv. Valentino Nerbini la società Montevarchi nell’interesse del calciatore, la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall’arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata al Sala.

In particolare evidenziava come il Sala aveva ricevuto un passaggio troppo violento da parte di un compagno di squadra - così commettendo fallo di mano – di tanto che riportava un forte dolore alle dita e che conseguenzialmente proferiva l’espressione volgare che non era rivolta all’arbitro bensì al proprio compagno. Con comportamento che denotano principi di lealtà sportiva la società confermava il fatto che il calciatore si era reso responsabile dell’espressione blasfema.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata.

Ed infatti dal tenore di quanto riportato nel referto dall’arbitro non può trovare ingresso la valutazione *ex post* dei fatti così come operata dalla società; dovendosi ritenere che l’arbitro non possa aver travisato il fatto che il l’espressione offensiva era a lui rivolto. Ciò è tanto vero se solo si considera che correttamente l’arbitro ha potuto percepire la detta espressione come sicuramente a lui rivolta avendo nel contempo ed immediatamente prima il giocatore protestato in maniera ineducata, contraria ai principi regolamentari, dicendo sempre all’indirizzo dell’arbitro stesso “*ma quando cazzo fischi*”.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. di Montevarchi (Arezzo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.S.D. AQUI 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CESARI DAMIANO SEGUITO GARA ACQUI/CASALE DEL 4.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo:

- rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha sanzionato il calciatore Cesari Damiano, tesserato per la A.S.D. Aqui 1911, con la squalifica per 3 gare effettive come da motivazione contenuta sul Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009;

- rilevato che avverso tale decisione, la A.S.D. Aqui 1911, con reclamo presentato in termine, ammetteva che il proprio calciatore aveva protestato vivacemente per la concessione di un calcio d’angolo alla squadra avversaria ritenuto inesistente e per tale motivo aveva appoggiato la mano sul braccio del Direttore di gara nel tentativo di invitarlo a sentire il suo collaboratore, ma escludeva alcun tipo di violenza nel comportamento tenuto dal Cesari nei confronti dell’arbitro e, pertanto, chiedeva la riduzione della squalifica ritenendola eccessiva;

- ritenuto che dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Cesari abbia protestato in modo particolarmente veemente con il Direttore di gara e nella circostanza lo ha colpito, seppur lievemente, tanto da non arrecargli alcun danno fisico, sul braccio destro con una manata;

- ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per 3 gare come correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Aqui 1911 di Acqui Terme (Alessandria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete